

Comunicazione del 29 luglio 2019

SIM e gruppi di SIM: modifiche della disciplina sull'applicazione della definizione di default.

1. Premessa

La presente Comunicazione modifica la disciplina contenuta nella Comunicazione del 31.3.2014 (1) concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR (2), per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rischio di credito (3).

Le modifiche sono volte a:

- i. fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (*past-due*), ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di *default* ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD);
- ii. recepire gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority* - EBA) sull'applicazione della definizione di *default* (Orientamenti), che, tra l'altro, precisano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di *default* e le regole di applicazione della definizione di *default* alle esposizioni creditizie *retail*.

Le possibili modalità di fissazione delle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non sono state effettuate la consultazione e l'analisi di impatto sull'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*, tenuto conto che essi offrono limitati spazi di discrezionalità alle autorità nazionali e che l'EBA ha già effettuato l'analisi d'impatto e sottoposto a pubblica consultazione gli Orientamenti.

2. Modifiche alla disciplina

Per adeguare la disciplina del rischio di credito (Metodo standardizzato e Metodo IRB) agli Orientamenti e al Regolamento Delegato, le SIM e i gruppi di SIM applicano:

- gli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07);
- le soglie di rilevanza per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato - di cui all'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento Delegato - di seguito indicate:
 - la componente assoluta è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio; e

¹ Cfr. Comunicazione del 31.3.2014 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione del 4 gennaio 2018.

² Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e Regolamento 575/2013/UE (CRR).

³ La disciplina delle banche è stata oggetto di un intervento normativo analogo. Cfr. il 27° aggiornamento della circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche", con cui sono stati modificati i capitoli in materia di "Rischio di Credito – Metodo standardizzato" (Parte Seconda, Cap. 3) e "Rischio di Credito – Metodo IRB" (Parte Seconda, Cap. 4).

– la componente relativa è fissata all'1% (4);

Le innovazioni introdotte si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.

3. Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

* * *

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 190 del 14-8-2019.

⁴ Le SIM e i gruppi di SIM che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di rilevanza a livello di singola transazione.